



SENTENZA N. 573/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

Nella persona del Primo Ref. Flavia D'Oro, in funzione di Giudice monocratico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **73642** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 24.6.2022 ad istanza del Sig. (omissis), ai fini del presente atto elettivamente domiciliato presso lo studio professionale degli avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S) del Foro di Palermo, Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D) del Foro di Palermo, Ciro Catalano (C.F. CTLCRI89A28G273R) del Foro di Palermo, Santino Spina (C.F. SPNSTN87L07G273I) del Foro di Palermo, ivi sito nella via Libertà n.62, che lo rappresentano e difendono sia congiuntamente che disgiuntamente, come da mandato in calce al presente ricorso, i quali riferiscono di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti al presente procedimento ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata, PEC: cirocatalano@pec.it, simona.fell@pec.it, francescoleone@pec.it, o al seguente numero di fax: 091/7794561;

Contro

L' I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE", cod. fisc. 80078750587, in pers. del legale rapp.te p.t., con sede legale, sita in

Roma, via Ciriaco il Grande n.21 - EUR, cap 00144, e con sede territorialmente competente, in persona del Dirigente pro tempore, sita in Chieti, Via Spezioli, 66100, n.12 (CH);

per

- accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente - ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 54 del D.P.R. n. 1092/73 - al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato con attribuzione della percentuale non del 44%, ai fini del calcolo della base pensionabile, bensì con applicazione dell'aliquota pari al 2,445%, il tutto con decorrenza dalla data di collocamento in congedo, con condanna di parte convenuta alla corresponsione di tutto quanto per l'effetto dovuto, oltre arretrati maturati (con interessi e rivalutazioni di legge su ciascun rateo) ed adeguamento del trattamento corrente, previo annullamento e/o disapplicazione di qualsivoglia provvedimento sotteso, inerente, connesso, o comunque preparatorio o consequenziale che sia di ostacolo al riconoscimento del diritto medesimo;

- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari;

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Udito all'udienza del 19.11.2024, tenuta con l'assistenza del segretario di udienza dott. Fabio Esposito, l'avv. Gianluca Tellone per l'INPS; nessuno presente per il ricorrente;

Premesso in

FATTO

1. Il ricorrente, in servizio nell'Arma dei Carabinieri dal 25 aprile 1984 al 3 agosto 2021, data del suo collocamento in pensione con il grado di appuntato scelto con otto anni nel grado, titolare della pensione n. 50569709 calcolata con il sistema misto, in pagamento presso l'INPS (ex INPDAP) di Chieti dal 3 agosto 2021, con una anzianità contributiva pari a 14 anni e 11 mesi alla data del 31.12.1995, lamenta che il suo trattamento pensionistico è stato liquidato dall'istituto previdenziale con l'applicazione dell'aliquota pensionistica pari al 0,24111% in ragione dell'applicazione della minore e più sfavorevole aliquota di cui all'art. 44 del medesimo D.P.R., per il quale: *"la pensione spettante al personale civile con l'anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento della base pensionabile ... aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell'ottanta per cento"*.

In data 21 febbraio 2022 inviava alla direzione provinciale territorialmente competente dell'INPS istanza per il ricalcolo della pensione con l'applicazione del corretto coefficiente di rendimento previsto dall'art. 54 cit., senza tuttavia ricevere alcun riscontro.

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, non avendo raggiunto i 15 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, chiedeva il calcolo corretto l'applicazione della giusta percentuale da utilizzare per i periodi di servizio inferiori ai 15 anni, a fronte dell'erronea aliquota applicata pari al 0,24111%. Difatti, non può rilevare il riferimento temporale ai 15 anni di servizio utile contenuto nell'art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1094/73, dato che trova la sua giustificazione soltanto nella circostanza che all'epoca questo era il tetto minimo pensionabile. Pertanto, mentre per il personale

civile l'aliquota di rendimento da applicare è del 2,33% annuo per i primi 15 anni in conformità all'art.44, comma 1, per il personale militare, detta aliquota è del 2,93% (44%:15).

La giurisprudenza maggioritaria delle Sezioni Centrali D'Appello della Corte dei conti ha affermato che l'invocato beneficio va applicato a tutti i militari titolari di trattamento pensionistico calcolato con il sistema misto, prescindendo dal numero di anni di servizio utile maturati al 31 dicembre 1995, applicando pro quota (nei limiti, cioè del 2,93% della base pensionabile per ogni anno di servizio utile) la più favorevole aliquota di cui all'art. 54 D.P.R. 1092/1973 anche ai militari che alla medesima data hanno maturato meno di 15 anni di servizio utile, tenuto anche conto dell'art. 1 co. 12, lett. a, della legge 335/95 (Cfr. ex multis Corte dei Conti Sez. I Centrale D'Appello, sent. n.73 del 17 giugno 2020 – Corte dei Conti Sez. II Centrale D'Appello, sent. n. 308/2019; su un caso simile, ex multis Corte dei Conti Sez. II Centrale D'Appello, sent. n.41 del 9 febbraio 2021). Gli orientamenti giurisprudenziali sono stati, infine, cristallizzati con la recente sentenza delle Sezioni Riunite n. 12/2021/SR7QM7SEZ del 21 luglio 2021 e del 2 settembre 2021, depositata il 9 settembre 2021.

In conclusione, il ricorrente con il ricorso in epigrafe chiedeva l'accertamento del diritto - ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 54 del D.P.R. n. 1092/73 - al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato con attribuzione della percentuale non del 44%, ai fini del calcolo della base pensionabile, bensì con applicazione dell'aliquota pari al 2,445%, con decorrenza dalla data di collocamento in congedo, con condanna di parte convenuta alla

corresponsione di tutto quanto per l'effetto dovuto, oltre arretrati maturati (con interessi e rivalutazioni di legge su ciascun rateo) ed adeguamento del trattamento corrente, previo annullamento e/o disapplicazione di qualsivoglia provvedimento sotteso, inerente, connesso, o comunque preparatorio o consequenziale che sia di ostacolo al riconoscimento del diritto medesimo.

2. In data 7.11.2024 si costituiva in giudizio l'INPS rappresentando di aver già provveduto a riliquidare la pensione adeguandosi ai principi affermati dalle Sezioni Riunite con la pronuncia n. 1/2021 prima della proposizione del ricorso. L'INPS ha pagato le differenze economiche spettanti sui ratei arretrati, unitamente agli interessi legali e ha adeguato la pensione con il cedolino di pensione del mese di aprile 2022. Allegava la determina di riliquidazione della pensione e il cedolino di pensione del mese di aprile 2022. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso con condanna alle spese del ricorrente.

3. In data 18.11.2024 la Difesa del ricorrente depositava note d'udienza con cui prendeva *"atto della riliquidazione che giammai è stata comunicata al sig. (omissis). INPS non ha dettagliato il cedolino e il modello 5007 aggiornato è stato fornito solo in data odierna. Nelle note del predetto documento viene indicato "Riliquidazione per applicazione aliquota contributiva del 2,44% - Annulla e sostituisce determina n.SA1032022000205 del 28/1/2022" ma non è possibile stabilire quando è stata effettuata la riliquidazione. Si chiede la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite"*.

4. All'udienza del 19.11.2024 l'INPS rappresentava che il pagamento è

avvenuto prima del ricorso e si riportava alla propria memoria.

Considerato in

DIRITTO

1. Sulla base della documentazione versata in atti dall'INPS risulta che l'INPS ha provveduto a riliquidare la pensione adeguandosi ai principi affermati dalle Sezioni Riunite di Codesta Ecc.ma Corte con la pronuncia n. 1/2021 pagando le differenze economiche spettanti sui ratei arretrati, unitamente agli interessi legali e adeguando la pensione con il cedolino di pensione del mese di aprile 2022 (cfr. determina di riliquidazione della pensione; cedolino di pensione del mese di aprile 2022). Dal raffronto con il cedolino di pensione del mese di marzo 2022 si ricava che la pensione è aumentata da €2.498,15 ad €2.556,51. Nella determina di riliquidazione della pensione viene riportata nelle note la seguente dicitura: *"Riliquidazione per applicazione aliquota contributiva del 2,44%. Annulla e sostituisce determina n.SA1032022000205 del 28/1/2022"*. Il deposito del ricorso è in effetti avvenuto il 24.6.2022 e quindi in data successiva al soddisfacimento in via amministrativa della pretesa del ricorrente (con determina di riliquidazione e pagamento).

2. Da quanto appena considerato consegue l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire, risultando pienamente soddisfatta, prima che iniziasse l'azione, la pretesa dedotta in giudizio. Spese compensate.

P. Q. M.

Il Giudice unico presso la Sezione giurisdizionale per la Campania della Corte dei Conti dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

Spese di giudizio compensate.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 19.11.2024.

Il Giudice monocratico

(dott. Flavia D'Oro)

Firma digitale

DECRETO

Il Giudice monocratico, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei confronti del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

Il Giudice monocratico

(dott. Flavia D'Oro)

Firma digitale

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETARIA

(dott. Maurizio Lanzilli)

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno il 25.11.2024

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(dott. Maurizio Lanzilli)

f.to digitalmente